

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

Circolare n. 19 MISA (91) 11

Prot. n° 10555/4106/1

Roma, 21 giugno 1991

**OGGETTO: Distanza di sicurezza per impianti di distribuzione stradali di GPL per autotrazione -
Chiarimenti.**

Come è noto gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto sono disciplinati dal D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 e dai successivi D.P.R. di modifica.

Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti intesi a conoscere quali distanze di sicurezza debbano essere osservate tra gli elementi pericolosi dei predetti impianti di distribuzione ed i posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), esistenti nell'ambito delle stazioni di rifornimento, tenendo conto di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 208/1971.

Al riguardo, su conforme parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si chiarisce che, in analogia con quanto indicato nella circolare n. 17 dell'11 ottobre 1988, le distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto ed i citati posti di ristoro aventi superficie maggiore di 30 m² non possono essere inferiori ai 40 m previsti dall'art. 4, lett. b), del D.P.R. n. 28/1979.

Restano ovviamente valide le disposizioni contenute negli artt. 25 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 e 2, 3, 4 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di tener conto di quanto sopra nell'espletamento degli adempimenti di competenza, considerando che la presente disposizione si applica oltre che ai nuovi impianti anche a quelli esistenti.